



REGIONE MARCHE

Misura promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi inserita nel programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.

Obiettivi

La misura promozione dei vini dell'Unione sui mercati dei Paesi terzi ha l'obiettivo di migliorare la competitività del settore, favorendo la penetrazione dei prodotti vitivinicoli nazionali, sia nei Paesi terzi tradizionali acquirenti, sia all'interno di nuovi mercati.

Destinatari del bando

Soggetti indicati dall'art.3 del decreto Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 4 aprile 2019 n. 3893

Annualità

campagna vitivinicola 2020/2021

Dotazione finanziaria assegnata

€ 1.500.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande

24 novembre 2020, ore 13.00

Responsabile del procedimento

Francesco Pettinari

Telefono 071-8063686. - **Indirizzo mail:** francesco.pettinari@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	3
2. Obiettivi e finalità	5
3. Ambito territoriale	5
4. Dotazione finanziaria	5
5. Descrizione del tipo di intervento	5
5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto	5
5.1.1. <i>Requisiti del soggetto proponente</i>	5
5.1.2. <i>Requisiti del progetto</i>	7
5.2. Tipologia dell'intervento	8
5.2.1. <i>Aiuto alla realizzazione di azioni di Promozione</i>	8
5.3. Spese ammissibili e non ammissibili	9
5.3.1. <i>Spese ammissibili per la misura</i>	9
5.3.2. <i>Spese non ammissibili per la misura</i>	9
5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto	9
5.4.1. <i>Entità dell'aiuto</i>	10
5.5. Selezione delle domande di sostegno	11
5.5.1. <i>Criteri di priorità per la selezione dei progetti</i>	11
5.5.2. <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	15
6. Fase di ammissibilità	15
6.1. Presentazione della domanda di sostegno	15
6.1.1. <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	15
6.1.2. <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	16
6.1.3. <i>Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità</i>	16
6.1.4. <i>Documentazione integrativa</i>	18
6.2. Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	18
6.2.1. <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	18
6.2.2. <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	19
6.2.3. <i>Richiesta di riesame</i>	19
6.2.4. <i>Redazione della graduatoria provvisoria ed elenco provvisorio progetti inammissibili</i>	19
6.2.5. <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria definitiva</i>	19
6.2.6. <i>Pubblicazione della graduatoria</i>	19
6.3. Variazioni progettuali	20
6.3.1. <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>	21
6.3.2. <i>Istruttoria delle domande</i>	21
6.4. Impegni dei beneficiari	22

6.5. Erogazione del contributo	22
6.6. Informativa trattamento dati personali e pubblicità	22

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore.

Beneficiario: soggetto la cui domanda risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria.

Comitato di valutazione: organo collegiale istituito con specifico atto dal Dirigente della Posizione di funzione Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo Ascoli Piceno, sulla base di quanto indicato all'art. 12 del decreto ministeriale cui è affidata la valutazione dei progetti.

Contratto-tipo: schema di contratto predisposto da AGEA ai sensi dell'art. 14 del Decreto ministeriale.

Decreto direttoriale decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 9193815 del 30/09/2020

Decreto Ministeriale: decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 4 aprile 2019 n. 3893 modificato dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 2 luglio 2020 n. 6986.

Fondi quota nazionale: la dotazione finanziaria gestita direttamente dal Ministero pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura promozione.

Fondi quota regionale: la dotazione finanziaria, pari al 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura promozione, ripartita fra le regioni sulla base dei criteri di riparto definiti dalla Commissione politiche agricole e recepiti da apposito decreto della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero. Tale dotazione è gestita direttamente dalle regioni.

Impresa in difficoltà: l'impresa che ricade almeno in una delle seguenti circostanze:¹

- 1) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate²;
- 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate³;

1 Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

2 Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese(società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

3 Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE

- 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- 5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Mercato del Paese terzo: l'area geografica sita nel territorio di uno Stato al di fuori della Unione Europea ed indicata nell' **Allegato R** del decreto ministeriale.

Mercato emergente: Paese terzo sito al di fuori dell'Unione europea di particolare interesse per l'esportazione del prodotto oggetto di promozione (cfr **Allegato R**).

Nuovo Paese terzo o mercato del Paese terzo: paesi o mercati al di fuori dell'Unione europea dove il soggetto proponente, a partire dal periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario.

Paesi terzi e aree geografiche omogenee: paesi singoli o aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, riportati nell'**Allegato R**.

PMI: è da considerarsi "**media**" un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o (in alternativa al parametro del fatturato), il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. E' definita invece "**piccola**" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 10 milioni di euro. E' definita, infine, "**MICRO IMPRESA**" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 2 milioni di euro.

Produttore di vino: l'impresa, singola o associata, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate.

Programma nazionale di sostegno - PNS: Programma nazionale di sostegno: l'insieme delle misure attivate dall'Italia e comunicate a Bruxelles, ai sensi dell'art. 39 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Sede operativa: luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o più fasi della produzione e/o trasformazione del prodotto oggetto di promozione, ovvero area della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica qualora i progetti siano presentati dai soggetti proponenti *consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238* e le loro associazioni e federazioni.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale.

Soggetto incaricato: il soggetto cui è affidato, anche attraverso contratti di "mandato con o senza rappresentanza", lo svolgimento dei servizi di direzione tecnica e di coordinamento del progetto. L'incarico può essere affidato solo se tale soggetto ha realizzato, anche senza il sostegno di cui all'art. 45 del Regolamento (UE) n.

1308/2013, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, almeno una delle azioni o sub-azioni elencate all'**Allegato M**.

Soggetto partecipante: soggetti che partecipano a progetti presentati dai soggetti proponenti di cui al paragr. 5.1.1. lett. h, i, j.

Soggetto proponente: soggetto che presenta la domanda (cfr. paragr. 5.1.1).

Soggetto pubblico: organismo avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica) con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province autonome e Comuni.

2. Obiettivi e finalità

La misura promozione dei vini dell'Unione sui mercati dei Paesi terzi ha l'obiettivo di migliorare la competitività del settore, favorendo la penetrazione dei prodotti vitivinicoli nazionali, sia nei Paesi terzi tradizionali acquirenti, sia all'interno di nuovi mercati.

3. Ambito territoriale

Il sostegno è concesso unicamente per azioni di informazione e promozione effettuate sul mercato esterno all'Unione Europea ad eccezione delle azioni di incoming che debbono essere effettuate sul territorio della Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari a € 1.500.000,00

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto

Il mancato rispetto di uno dei seguenti requisiti (soggetto proponente, progetto) determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda.

5.1.1. Requisiti del soggetto proponente

L'aiuto di cui al presente bando può essere concesso ai seguenti soggetti:

- a) organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
- b) organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- c) associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- d) organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

- e) consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e le loro associazioni e federazioni;
- f) produttori di vino, cioè imprese, singole o associate, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
- g) soggetti pubblici, cioè organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- h) associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e i);
- i) consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g);
- j) le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lettera f).

I **soggetti pubblici di cui alla lettera g)** partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni temporanee di impresa e di scopo di cui alle lettere h) ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

Le **organizzazioni professionali** (lett. a), le **Associazioni o Federazioni di consorzi di tutela** (lett. e) e le **associazioni, le federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese** (lettera i) devono essere già costituiti al momento della presentazione del progetto e devono avere nel proprio statuto e/o atto costitutivo, attività coerenti con la promozione dei prodotti agricoli.

I soggetti proponenti sopra indicati NON POSSONO:

- a) presentare, in forma singola o associata richieste di contributo per un importo complessivo superiore ad € 1.000.000,00;
- b) presentare, in forma singola o associata, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2020/2021, progetti regionali per un importo complessivo di contributo difforme dal contributo minimo ammissibile, per ciascuna domanda, indicato al successivo paragrafo 5.4;
- c) presentare nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, per la misura Promozione più di un progetto per lo stesso Paese o mercato del Paese terzo (cfr *definizioni*). Tale previsione è valida anche in caso di progetti pluriennali in corso.

I soggetti indicati alle lettere a), b), c), d), h), i) e j) **NON debbono avere all'interno della loro compagine** anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione che si trovi nelle condizioni descritte alle lettere f) e h).

Il soggetto proponente deve inoltre:

1. avere sede operativa nel territorio amministrativo della Regione Marche (cfr. *Definizioni*).
2. avere adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione, in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine, secondo i seguenti parametri (art. 5 comma 1 Decreto direttoriale):
 - i soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i) e j) devono avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/ confezionato pari almeno a 37.500 litri;
 - nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j), ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 7.500 litri;
3. avere presentato, nel caso di produttori di vino (lettera f), se dovuta, la dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 2018/273 della Commissione 11/12/2017, e della previgente regolamentazione nelle ultime tre campagne vitivinicole (**2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020**), secondo la definizione di "Produttore di vino" (cfr. *definizioni*);
4. avere accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i Paesi terzi. Tale condizione è rispettata qualora il soggetto proponente (o il Soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto - cfr *definizioni*), abbia realizzato, anche senza il sostegno di cui all' articolo 45 del Regolamento UE 1308/2013, nel triennio precedente alla presentazione della domanda per la campagna 2019/2020, almeno una delle azioni o sub azioni elencate all' **Allegato M**;
5. possedere sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto. Tale condizione è rispettata qualora per il soggetto proponente o per i singoli soggetti partecipanti la solvibilità e la solidità finanziaria, con riferimento al progetto di promozione proposto, venga dichiarata da istituto bancario operante in uno dei paesi dell'Unione europea (Allegato C di cui al paragr. 6.1.3)
6. non essere un'impresa in difficoltà (cfr *definizioni*);
7. non essersi trovato, nel corso degli ultimi due esercizi finanziari comunitari, in una delle seguenti fattispecie:
 - a. non aver sottoscritto il contratto con AGEA a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva ⁴;
 - b. aver abbandonato in corso d'opera uno dei soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) del presente paragrafo, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente ⁵;
 - c. aver presentato una rendicontazione ammissibile inferiore all'80% del costo complessivo del progetto⁶.

In deroga, il requisito non sussiste qualora il soggetto proponente dimostri una delle seguenti condizioni:

4 A norma del comma 4 dell'art. 14 del DM, Agea entro il 30 novembre di ogni anno comunica alla Regione i nominativi dei beneficiari che, nonostante l'approvazione dei progetti, non hanno sottoscritto i relativi contratti nell'esercizio finanziario di pertinenza.

5 In questo caso la comunicazione di Agea è tempestiva come indicato dal comma 5 dell'art. 14.

6 Anche in questo caso la comunicazione di Agea è tempestiva (comma 6 dell'art. 14).

- le fattispecie sopra indicate (lettere a, b e c) sono state determinate dall'essere una impresa in difficoltà ai sensi della normativa europea vigente, ferma restando la condizione prevista al punto 6 che deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
- le fattispecie sopra indicate (lettere a, b e c) sono dovute a cause di forza maggiore, come definite dalla normativa europea in materia.

A tale proposito si precisa che:

- per l'annualità 2017/2018 le penali non sono applicate ai soggetti che hanno sottoscritto i contratti con OP Agea dopo i termini indicati dal decreto direttoriale del Ministero n. 70468/2017 (ai sensi del decreto ministeriale n.12558/2018);
- per l'annualità 2018/2019 le penali non sono applicate ai soggetti che hanno operato in USA e in Cina/Hong Kong (ai sensi del decreto ministeriale n. 5780/2020 in corso di registrazione alla Corte dei Conti);
- per la annualità 2019/2020 le penali non sono applicate a nessuno dei partecipanti causa di forza maggiore covid-19 (ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale n. 6986/2020 in corso di registrazione presso la Corte dei Conti). Ciò ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale in relazione ai progetti approvati nell'annualità 2019/2020, l'epidemia COVID-19 è da considerare causa di forza maggiore per la quale si applica quanto previsto al comma 2 dell'articolo 17 del decreto ministeriale n. 3893/2019 e che, pertanto, i soggetti che incorrano nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 17, possono presentare progetti di promozione nei successivi esercizi finanziari comunitari.

5.1.2. *Requisiti del progetto*

Il progetto deve rispettare la normativa nazionale e comunitaria e avere ad oggetto la promozione delle produzioni della Regione Marche.

Deve consistere in un insieme coerente di azioni, idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati (per i contenuti *cfr. paragr. 6.1.3*).

Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi o nei mercati dei Paesi terzi ai quali è destinato.

Il progetto deve:

- prevedere la promozione delle seguenti categorie di vini confezionati⁷:
 - a. vini a denominazione di origine protetta;
 - b. vini a indicazione geografica protetta;
 - c. vini spumanti di qualità;
 - d. vini spumanti di qualità aromatici;
 - e. vini con l'indicazione della varietà.
- avere una durata massima di 9 mesi.

Le caratteristiche dei vini elencati sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigente alla data di pubblicazione del Decreto direttoriale.

I progetti **non** possono riguardare esclusivamente i vini con l'indicazione della varietà (lett. e) e i vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità aromatici (lettere c) e d) senza indicazione geografica.

⁷ di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all'allegato VII - Parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013

Non sono ammissibili i progetti multiregionali di cui all'articolo 5 comma 1 lettera C del decreto ministeriale 3893/2019, come indicato dalla DGR 682 del 10/06/2019.

Non sono ammissibili i progetti che contengono unicamente le azioni di cui alla lettera d) del successivo paragrafo 5.2.1.

Nel caso di inammissibilità di azioni fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, il progetto viene dichiarato inammissibile (cfr. paragr. 6.2.1).

Nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2020/2021, ciascun soggetto partecipante deve richiedere, al momento della presentazione del progetto, un contributo minimo pari a € 1.000,00 per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario, pena l'esclusione del soggetto proponente.

5.2. Tipologia dell'intervento

5.2.1. *Aiuto alla realizzazione di azioni di Promozione*

Il contributo è concesso per le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi:

- a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
- b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
- d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.

Le sole attività di *incoming* debbono svolgersi nel territorio regionale.

Nell'**Allegato M**, sono riportate le sub-azioni ammissibili per le azioni di cui alle lettere a, b e c con le relative spese eleggibili (cfr. paragr.5.3) e le modalità di certificazione delle stesse.

Le attività sono realizzate a decorrere dal 1° aprile 2021 e comunque successivamente al giorno di stipula del contratto con AGEA⁸.

5.3. Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1. *Spese ammissibili per la misura*

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari a decorrere dal 1° aprile 2021 e comunque successivamente al giorno di stipula del contratto con AGEA.

Le spese eleggibili e le modalità di certificazione delle stesse sono riportate nell'**Allegato M**.

Non sono riconosciuti costi in misura superiore a quelli riportati nella tabella dei costi di riferimento di cui all'**Allegato M**.

⁸ in attuazione dell'articolo 7 comma 2 Decreto direttoriale.

I soggetti proponenti possono proporre, nell'ambito delle azioni di cui all'art. 7, comma 1 del Decreto ministeriale, la realizzazione di sub-azioni non contenute nell'**Allegato M**, che possono riguardare esclusivamente attività di comunicazione e di promozione svolte attraverso la rete internet o di *digital marketing*.

Qualora i soggetti proponenti prevedano la realizzazione di sub-azioni non contenute nell'**Allegato M** sono tenuti ad indicare per ciascuna di esse a quale azione, tra quelle indicate all'art. 7, comma 1 del Decreto ministeriale, appartengono, attribuendo un codice consecutivo rispetto a quelli attribuiti nell'allegato M, e fornire per ciascuna di esse una descrizione particolareggiata dell'attività proposta, dei target di pubblico a cui si rivolge e del ruolo svolto all'interno della strategia complessiva del progetto, nonché un dettaglio dei costi praticati, comprensivo dei costi unitari che la compongono.

La spesa relativa agli studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione non deve superare il 3% dell'importo complessivo del progetto.

5.3.2. Spese non ammissibili per la misura

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile tranne nel caso in cui rappresenti un costo puro per il beneficiario. Ai fini dell'eventuale rimborso, il beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario.

Non sono ammissibili le spese effettuate dal soggetto partecipante (cfr. *definizioni*) nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo qualora vengano rendicontate spese cui corrisponda un contributo ammissibile inferiore ad € 800,00.

5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto

Il contributo massimo a valere sulla "quota fondi regionale" che i produttori di vino (lett. f paragr. 5.1.1.) possono richiedere sia nel caso di progetto presentato in qualità di soggetti proponenti, sia nel caso in cui rivesta la figura di produttori di vino partecipanti ad associazioni temporanee di impresa e di scopo (lett. h paragr. 5.1.1), consorzi, associazioni, federazioni e società cooperative (lett. i paragr. 5.1.1.) e reti di impresa (lett.j paragr. 5.1.1) corrisponde:

➤ se appartenenti alla categoria delle medie o grandi imprese

5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto;

➤ se appartenenti alla categoria di micro e piccole imprese

10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto.

Ciascun soggetto partecipante è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato nel complesso delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto nazionali, regionali o multiregionali così come descritti all'art.5 comma 1, per l'esercizio finanziario comunitario 2020/2021.

5.4.1. *Entità dell'aiuto*

Il contributo massimo richiedibile per ciascuna domanda non può superare Euro 1.000.000,00, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato.

In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/132, per la durata in vigore di detto regolamento, a partire dall'annualità 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 comma 1 del Decreto ministeriale, l'importo del contributo a valere sui fondi europei è pari, al 60% delle spese sostenute per realizzare il progetto.

Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici.

Nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2020/2021, il contributo minimo ammissibile per ciascuna domanda non può essere inferiore a:

- € 100.000,00, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo o mercato del Paese terzo,

- € 20.000,00 per Paese terzo o per mercato del Paese terzo, qualora il progetto sia destinato a più Paesi terzi o a più mercati di Paesi terzi fermo restando il limite minimo complessivo per progetto di € 100.000,00 di contributo.

Le modalità di erogazione del contributo sono riportate nel contratto tipo di cui all'articolo 14 comma 1 del Decreto ministeriale. I contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto tipo pubblicato sul sito istituzionale di AGEA, sono stipulati tra quest'ultima ed i beneficiari entro il 31 marzo 2021.

Ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/256, le disponibilità finanziarie della misura sono garantite fino al termine dell'esercizio finanziario 2020. Il decreto dipartimentale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 5 marzo 2020, n. 1355, in applicazione dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo 3 aprile 2019 n. 3843 (decreto ministeriale n. 3843/2019), ha stabilito per la campagna 2020/2021- per misura e per Regione - il riparto finanziario delle risorse unionali, il quale è tuttavia subordinato alla definizione del Quadro Finanziario Pluriennale della Unione Europea per il periodo 2021-2027 (QFP 2021-2027).

Quindi a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per la presente misura è commisurato alla relativa dotazione finanziaria, assegnata dall'Unione Europea all'Italia nell'ambito del suddetto QFP 2021/2027.

Pertanto, in applicazione dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 3843/2019, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle domande della misura Promozione presentate per la campagna 2020/2021 superino la dotazione effettivamente assegnata alla Regione Marche da parte del Ministero, gli aiuti saranno proporzionalmente ridotti tra tutte le domande interessate.

Conseguentemente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, la concessione ed il pagamento degli aiuti delle domande di sostegno della misura della Promozione presentate nella campagna 2020/2021 è subordinata alla definizione del predetto QFP 2021-2027 e all'effettiva assegnazione delle risorse alla Regione Marche.

Inoltre, i pagamenti previsti per le annualità che decorrono dalla campagna 2021/2022 sono subordinati all'approvazione del decreto di riparto delle risorse del PNS da parte del Ministero a decorrere dalla medesima annualità.

Sulla base di quanto sopra, i soggetti richiedenti, con la firma della domanda di adesione al presente bando, dichiarano:

- di essere pienamente consapevoli della situazione finanziaria sopra descritta e rappresentata ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto dipartimentale n.1355 del 5 marzo 2020 ed escludono ogni possibile rivalsa nei confronti delle Amministrazioni regionale e statale, relativamente al finanziamento del contributo ammesso;
- di essere a conoscenza dell'esistenza di una clausola di salvaguardia che solleva l'amministrazione dalle conseguenze finanziarie originate dalla previsione di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/256, per cui il finanziamento avverrà sulla base delle dotazioni comunitarie, accordate a livello nazionale per gli esercizi finanziari 2021 e successivi, definite sulla base del QFP 2021 - 2027.

5.5. Selezione delle domande di sostegno

5.5.1. Criteri di priorità per la selezione dei progetti

L'attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità.

I punteggi attribuiti al criterio di cui alla lettera a) *Il soggetto proponente è nuovo beneficiario* e quello di cui alla lettera b) *Il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo* NON sono fra loro cumulabili.

a) IL SOGGETTO PROPONENTE È NUOVO BENEFICIARIO - Max. PUNTI 20

Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicati al precedente paragrafo 5.1.1. che non ha beneficiato del contributo per la Promozione nel corso del periodo di programmazione 2014-2018.

Nel caso di soggetti proponenti di cui al paragrafo 5.1.1, lettere a), b), c), d,) h), i), e j), il requisito deve essere posseduto da tutti da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

Tipologia	Punti
Nuovo beneficiario	20
Altri	0

b) IL PROGETTO È RIVOLTO AD UN NUOVO PAESE TERZO O A UN NUOVO MERCATO DEL PAESE TERZO (cfr definizioni) Max PUNTI 20

Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere a), b), c), d), h), i), e j) il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

Tipologia	Punti
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 15%	3
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla	6

realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 30%	
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 50%	9
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 70%	12
100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo	20

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta progetti che non contengono alcuna azione da realizzare in nuovi Paesi terzi o nuovi mercati di Paesi terzi.

Inoltre qualora il soggetto proponente presenti un progetto destinato a taluni mercati dei Paesi terzi, il punteggio di priorità NON viene attribuito se il soggetto proponente ha realizzato nel Paese terzo in cui ricade il mercato, nel periodo di programmazione 2014/2018, le sub-azioni A3 A5 e C3 (solo con riferimento alle azioni di promozione sul web), di cui all'**Allegato M**. Tale condizione deve essere posseduta da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

c) IL SOGGETTO PROPONENTE RICHIEDE UNA PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE PUBBLICA INFERIORE AL 60%⁹ Max. PUNTI 10

Tipologia	Punti
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica uguale al 59%	1
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 58% e superiore al 57%	2
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 57% e superiore al 56%	3
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 56% e superiore al 55%	4
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 55% e superiore al 54%	5
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 54% e superiore al 53%	6
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 53% e superiore al 52%	7
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 52% e superiore al	8

⁹ In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/132, per la durata in vigore di detto regolamento, a partire dall'annualità 2020/2021, il criterio di priorità di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, è riformulato come segue: "Il soggetto richiede una percentuale di contributo pubblica inferiore al 60%".

51%	
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 51 e superiore al 50%	9
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore o uguale al 50%	10

d) IL SOGGETTO PROPONENTE È UN CONSORZIO DI TUTELA, RICONOSCIUTO AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA LEGGE 12 DICEMBRE 2016, N. 238 OPPURE UNA FEDERAZIONE O UN'ASSOCIAZIONE DI CONSORZI DI TUTELA Max PUNTI 5

Tipologia	Punti
Il soggetto proponente è un consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 238/2016, che partecipa esclusivamente come soggetto proponente come alla lettera e) paragr. 5.1.1. ¹⁰	3
Il soggetto proponente è una Federazione o un'associazione di consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 238/2016, che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lettera e) paragr. 5.1.1.	5

e) IL PROGETTO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE VINI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA E/O AD INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA Max PUNTI 10

Tipologia	Punti
Progetto riguarda esclusivamente vini a DOP e/o ad IGP	10
Altri	0

f) IL PROGETTO È RIVOLTO AD UN MERCATO EMERGENTE (cfr. definizioni) Max PUNTI 5

Tipologia	Punti
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, percentuale destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 15%	1
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 30%	2
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 60%	3
100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente	5

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta progetti che non contengono alcuna azione da realizzare in mercati emergenti.

g) IL SOGGETTO PROPONENTE PRODUCE E COMMERCIALIZZA

¹⁰ Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e le loro associazioni e federazioni

PREVALENTEMENTE VINI PROVENIENTI DA UVE DI PROPRIA PRODUZIONE O DI PROPRI ASSOCIATI. Max PUNTI 10

Il punteggio viene attribuito al soggetto proponente sulla base del seguente indice G, espresso in termini percentuali.

Indice G = (Uve proprie + Uve dei propri associati) * K / vino imbottigliato-confezionato scaricato

Dove:

- K è uguale a 0,8
- le "Uve proprie" si calcolano
 - A. se il soggetto proponente o partecipante è tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2018/2019, sommando i dati riportati nella colonna D del foglio "Dati produttivi" dell'**Allegato F**, desunti dal Quadro C di ogni dichiarazione.
 - B. se il soggetto proponente o partecipante non è tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, sommando, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti, i dati dichiarati nella colonna N del foglio "Dati produttivi" dell'**Allegato H** del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante.
- le "Uve dei propri associati" si calcolano:
 - se il soggetto proponente o partecipante è tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2018/2019, sommando i dati riportati nelle colonne E e G del foglio "Dati produttivi" dell'**Allegato F**, desunti dall'allegato "Uva ricevuta-Riepilogo Uve Ricevute" delle dichiarazioni presentate da ciascuno dei soggetti proponenti / partecipanti;
 - se il soggetto proponente o partecipante non è tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, sommando, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti, i dati dichiarati nella colonna N del foglio "Dati produttivi" dell'**Allegato F** del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante.
- Il "Vino imbottigliato/confezionato scaricato" si calcola sommando, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti, i dati riportati nella colonna P del foglio "Dati produttivi" dell'**Allegato F** (relativi al valore del totale di "Scarico del Vino Imbottigliato/Confezionato" estratto dalla Giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del Registro dematerializzato) del vino del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante).

Tipologia	Punti
Il soggetto proponente ha un valore dell'indice G pari o superiore al 75% ed inferiore al 90%	5
Il soggetto proponente ha un valore dell'Indice G pari o superiore al 90%	10

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta un valore dell'indice G inferiore al 75%.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, è necessario compilare i fogli "Dichiarazione", "Dati produttivi" e il foglio "Conferimenti soci", se pertinente dell'**Allegato F** (cfr. paragr. 6.1.3).

h) IL SOGGETTO PROPONENTE PRESENTA UNA FORTE COMPONENTE AGGREGATIVA DI PICCOLE E/O MICRO IMPRESE (cfr. definizioni) Max PUNTI 20

Tipologia	Punti
-----------	-------

il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 1/3* del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono	7
il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 1/2* del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono	14
il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 2/3* del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono	20

*(Il punteggio viene attribuito con arrotondamento per eccesso)

5.5.2. *Modalità di formazione della graduatoria*

E' prevista la formazione di una graduatoria regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

- si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (a-b-c-d-e-f-g-h);
- si calcherà il punteggio finale, espresso come somma dei punteggi relativi a ciascun criterio.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria.

In caso di parità di punteggio è data preferenza al soggetto proponente che ha ottenuto, nell'ordine, il punteggio superiore per i criteri di priorità di cui alle lettere a) e b) e h).

In caso di ulteriore parità di punteggio si procede mediante sorteggio pubblico.

È possibile disporre lo scorrimento nelle posizioni in graduatoria qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare per intero il progetto del soggetto proponente collocato ultimo in graduatoria e questi entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, non accetti di realizzare l'intero progetto.

6. Fase di ammissibilità

6.1. Presentazione della domanda di sostegno

In attuazione di quanto stabilito al comma 3 articolo 5 del Decreto ministeriale, il medesimo soggetto proponente o il soggetto partecipante può presentare o partecipare a più progetti regionali purché siano rivolti a Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi diversi.

6.1.1. *Modalità di presentazione delle domande*

L'istanza, indirizzata è **presentata su SIAR** tramite accesso al seguente indirizzo: **<http://siar.regione.marche.it>** mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a

carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Accanto agli elementi identificativi del soggetto proponente e l'elenco degli allegati (cfr. 6.1.3) come da Allegato A del decreto direttoriale, la domanda deve contenere:

- la dichiarazione attestante che l'IVA rappresenta un costo puro (art. 12, comma 8 DM 60710/2017);
- la dichiarazione con la quale esprimono la volontà di ricevere l'anticipo del contributo comunitario.

6.1.2. *Termini per la presentazione delle domande*

La domanda, può essere presentata a partire dal **giorno 21/10/2020** e fino al giorno **24/11/2020 ore 13,00**, termine perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- ✓ le domande presentate oltre il termine;
- ✓ le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata da un **Comitato di valutazione** (cfr. *definizioni*).

6.1.3. *Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità*

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. il progetto (secondo lo schema di cui all'**Allegato G**) che deve contenere a pena di inammissibilità:

- a. l'indicazione dei soggetti partecipanti al progetto di promozione;
- b. una descrizione dettagliata delle azioni che si intendono realizzare;
- c. l'indicazione del/i Paese/i terzo/i e dei mercati del/i Paese/i terzo/i interessato/i, corredata da una descrizione dettagliata del contesto socio economico e delle dinamiche di mercato dei Paesi destinatari;
- d. una descrizione dei prodotti oggetto di promozione, riguardante la tipologia riconosciuta e/o denominazione d'origine nonché il posizionamento del prodotto stesso sul mercato;
- e. una descrizione dettagliata degli obiettivi del progetto e dell'impatto previsto. A pena di inammissibilità, sia gli obiettivi, sia l'impatto previsto devono essere definiti in termini quali-quantitativi di sviluppo della notorietà dei prodotti oggetto di promozione o di incremento delle vendite nei mercati target o di incremento di valore dei prodotti nei mercati individuati (articolo 8 comma 2 decreto ministeriale). Inoltre gli obiettivi devono essere individuati sulla base di adeguate analisi di mercato ed elaborati in modo da essere:

- o specifici;
- o misurabili;
- o realizzabili;
- o pertinenti;
- o definiti nel tempo

f. la descrizione della metodologia di misurazione dei risultati attesi;

g. l'indicazione della durata del progetto ed il cronoprogramma delle azioni di promozione;

h. il costo complessivo del progetto suddiviso per singole azioni di promozione, riferite ad ogni singolo Paese terzo e mercato del Paese terzo target, nonché il costo unitario di ciascuna sub-azione

2. Dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa e finanziaria debitamente compilate da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante (**Allegato B**);

3. Idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, Tale documento deve attestare il possesso dei requisiti di solvibilità e di solidità finanziaria con riferimento al progetto di promozione proposto; deve essere redatto in conformità all'**Allegato C**. Deve essere presentato dal soggetto proponente oppure da ciascun partecipante¹¹

4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante (**Allegato D**);

5. Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e micro imprese se il soggetto proponente e/o il soggetto partecipante appartiene a tale categoria nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del paragr. 5.1.1.¹² (**Allegato E**);

6. Dichiarazione dei Dati produttivi sottoscritta dal soggetto proponente e contenente i dati del soggetto proponente e di tutti i soggetti partecipanti qualora essi siano soggetti di cui alla lett. f del paragr. 5.1.1 (**Allegato F**).

Nel caso in cui il soggetto proponente, ai fini dell'attribuzione del criterio di cui alla lettera g paragr. 5.5.1, dichiara di produrre e commercializzare prevalentemente vini provenienti da uve di propria produzione o di propri associati ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità di cui alla lett. g) del paragrafo 5.5, è necessario compilare i fogli "Dichiarazione", "Dati produttivi" e il foglio "Conferimenti soci", se pertinente. In caso contrario è necessario compilare il foglio "Dichiarazione" e il foglio "Dati produttivi" unicamente per le colonne A, B, C e P;

7. Dichiarazione dei dati tecnici, economici e finanziari del progetto, compilata e sottoscritta dal soggetto proponente, contenente i dati relativi al soggetto proponente e ai soggetti partecipanti (**Allegato H**);

8. Cronoprogramma (Allegato I) a firma del soggetto proponente;

9. Curriculum aziendale (sottoscritto dal legale rappresentante) dei soggetti proponenti e dei soggetti partecipanti, con la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità di cui al paragr. 5.1.1. In presenza di uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, deve essere allegato il curriculum aziendale di tali soggetti;

¹¹ Art. 3 Decreto direttoriale 41666_del 10.6.19 ERRATA CORRIGE Avviso Misura Promozione OCM Vino 2019/20

¹² **f)** produttori di vino, cioè imprese, singole o associate, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate; **h)** associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e i); **i)** consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g); **j)** le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lettera f).

10. Statuto ed elenco soci - aggiornato al momento della presentazione della domanda e sottoscritto dal rappresentante legale in ogni pagina - nel caso in cui il soggetto proponente sia:

- Organizzazione professionale (lett. a paragr. 5.1.1.);
- Associazione o Federazione di consorzi di tutela (lett. e paragr. 5.1.1)

11. Impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa (**Allegato L**) oppure, se già costituite, copia conforme dell'atto costitutivo o del contratto di rete nel caso in cui il soggetto proponente sia:

- associazione temporanea di impresa e di scopo, tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) e i) del paragr. 5.1.1.;
- rete di impresa, composta da soggetti di cui alla lettera f) paragr. 5.1.1.

12. copia conforme dell'ultimo bilancio, oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato aziendale, del soggetto proponente e di tutti i soggetti partecipanti, nel caso in cui il soggetto proponente sia:

- Produttore di vino (lett. f paragr. 5.1.1);
- associazione temporanea di impresa e di scopo, tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) e i) del paragr. 5.1.1.;
- consorzio, associazione, federazione e società cooperativa, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g) paragr. 5.5.1;
- rete di impresa, composta da soggetti di cui alla lettera f) paragr. 5.1.1.

13. Dichiarazione di vendemmia campagna 2018/2019 e Registro dematerializzato - giacenza campagna 2019/2020, nel caso in cui il soggetto proponente sia:

- Produttore di vino (lett. f paragr. 5.1.1);
- associazione temporanea di impresa e di scopo, tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) e i) del paragr. 5.1.1.;
- consorzio, associazione, federazione e società cooperativa, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g) paragr. 5.5.1;
- rete di impresa, composta da soggetti di cui alla lettera f) paragr. 5.1.1.

con riferimento ai soggetti partecipanti produttori di vino (lett. f paragr. 5.1.3) solo nel caso in cui, ai fini dell'attribuzione del criterio di cui alla lettera g paragr. 5.5.1, si dichiarino di produrre e commercializzare prevalentemente vini provenienti da uve di propria produzione o di propri associati¹³.

Deve essere presentata anche una dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante del soggetto a cui i documenti sopra indicati si riferiscono;

14. Copia conforme del documento di Giacenza alla chiusura campagna 2018/2019 per stato fisico Imbottigliato/Confezionato, relativo a tutti gli stabilimenti produttivi coinvolti nella produzione dei prodotti oggetto di promozione, nel caso in cui il soggetto proponente sia:

- Produttore di vino (lett. f paragr. 5.1.1);
- associazione temporanea di impresa e di scopo, tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) e i) del paragr. 5.1.1.;
- consorzio, associazione, federazione e società cooperativa, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g) paragr. 5.5.1;
- rete di impresa, composta da soggetti di cui alla lettera f) paragr. 5.1.1.

con riferimento ai soggetti partecipanti produttori di vino (lett. f paragr. 5.1.3)

¹³ Sulla base di quanto indicato dal Mipaaf nelle risposte ai quesiti presenti sul sito nell'apposita sezione (F.A.Q.), devono essere presentati i file pdf della *Dichiarazione di vendemmia campagna 2018/2019* e del *Registro dematerializzato – giacenza campagna 2018/2019*, ricavati dal portale SIAN.

15. Copia dei documenti di identità di ciascun partecipante.

Il soggetto proponente dichiara, nell'allegato B al presente decreto, se intende ricevere, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/1150, l'anticipo del contributo comunitario.

Il soggetto proponente, nell'allegato B al presente decreto, dichiara se intende avvalersi della modalità di rendicontazione di cui all'art. 5, par. 3, del Regolamento (UE) 2016/1150.

6.1.4. *Documentazione integrativa*

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio di 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione, pena l'inammissibilità della domanda.

6.2. Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1. *Controlli amministrativi in fase di istruttoria*

I controlli sono svolti dal **Comitato di valutazione** che procede:

- alla verifica della presenza e completezza della documentazione di cui al paragr. 6.1.3;
- alla verifica del possesso dei requisiti di cui ai paragr. 5.1.1. e 5.1.2.;
- alla verifica delle spese ammissibili di cui al paragr. 5.3.;
- alla verifica di conformità a quanto disposto al paragr. 5.2.1. relativamente alle azioni;
- all'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di priorità di cui al paragrafo 5.5.1.

Qualora nello svolgimento delle verifiche il Comitato valuti non ammissibili azioni di un progetto fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, l'intero progetto risulterà non ammissibile (cfr. paragr. 5.1.2).

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.2.2. *Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente*

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda o in caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato in domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente anche l'indicazione del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3.).

6.2.3. *Richiesta di riesame*

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato attraverso la presentazione di memorie scritte.

6.2.4. Redazione della graduatoria provvisoria ed elenco provvisorio progetti inammissibili

Al termine della valutazione il Comitato predispone la *graduatoria provvisoria* e, per ciascuno, indica la spesa ammessa ed il relativo contributo ammissibile.

Il Comitato predispone anche l'elenco provvisorio dei progetti non ammissibili.

Verifiche precontrattuali

In attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale, AGEA, avvalendosi di Agecontrol, effettua le verifiche precontrattuali sui soggetti la cui domanda è presente nella graduatoria provvisoria¹⁴ e ne comunica gli esiti alla Regione Marche nel termine di 60 giorni dalla trasmissione.

6.2.5. Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria definitiva

Nel caso di anomalie segnalate a seguito dello svolgimento delle verifiche precontrattuali, il Comitato può effettuare una nuova istruttoria.

A conclusione dell'attività istruttoria il Comitato predispone *la graduatoria definitiva* e, per ciascun progetto, indica la spesa ammessa ed il relativo contributo ammissibile.

Il Comitato predispone altresì l'elenco definitivo delle domande non ammissibili.

La graduatoria e l'elenco delle domande inammissibili sono approvati con provvedimento del dirigente della PF Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo -Ascoli Piceno.

6.2.6. Pubblicazione della graduatoria

Il decreto di approvazione della graduatoria ed il provvedimento con le domande risultate inammissibili sono pubblicati sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e n. 1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

6.3. Variazioni progettuali

Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare le seguenti variazioni¹⁵:

- a. **pari o inferiori al 20%** degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. Sono ammesse le variazioni tra le sub-azioni previste dal progetto;

¹⁴ comunicata al Ministero e ad AGEA da parte del Dirigente della PF Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo -Ascoli Piceno

¹⁵ Art. 15 Decreto ministeriale

- b. **superiori al 20%** degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. Sono ammesse le variazioni aventi ad oggetto la soppressione o l'inserimento di una sub-azione.

Le variazioni non debbono snaturare la strategia complessiva del progetto, in particolare il mercato/Paese di destinazione, modificare gli elementi che ne hanno determinato la posizione in graduatoria e debbono essere conformi ai costi di riferimento di cui all'**Allegato M**.

Le variazioni non devono incrementare, né ridurre, salvo casi di forza maggiore, il costo totale del progetto, e devono essere migliorative dell'efficacia del progetto approvato.

Eventuali spese aggiuntive che superino l'importo approvato del progetto sono a totale carico del beneficiario.

Non è ammessa alcuna variazione che riguardi la modifica o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria, che comportino l'eliminazione o la modifica o l'aggiunta di un Paese target o l'eliminazione di una delle azioni previste e che determinino l'inammissibilità della domanda.

Variazione del soggetto proponente

Qualora il beneficiario sia uno dei soggetti proponenti di cui al paragrafo 5.1.1, lettere h), i) e j):

- non sono ammissibili variazioni alla compagine antecedentemente alla stipula del contratto con AGEA;
- è consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere il possesso dei requisiti di ammissibilità;

Le modifiche alla compagine, se riguardanti i soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) devono essere comunicate.

Qualora uno o più imprese si ritirino, in corso d'opera, dai soggetti proponenti senza che questo riduca il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il beneficiario proseguirà nell'esecuzione del contratto stipulato con AGEA, purché le imprese rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti dal presente atto e dal Decreto direttoriale.

Nel caso in cui tali requisiti invece non vengano più soddisfatti o qualora le defezioni comportino una riduzione del punteggio ottenuto, il contratto si risolve di diritto. In tale caso AGEA procede al recupero dell'eventuale anticipo concesso e all'escussione delle garanzie di buona esecuzione prestate

NON è ammessa alcuna modifica del beneficiario, tranne nei casi di:

- A. fallimento del mandatario oppure, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento oppure nei casi previsti dalla normativa antimafia. In tale ipotesi è possibile la sostituzione del mandatario, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente atto e dal Decreto direttoriale. Qualora non ricorrano tali condizioni AGEA recede dal contratto e ciascuna autorità competente applica le disposizioni previste all'articolo 17 del decreto ministeriale¹⁶;

¹⁶ Non possono presentare progetti di promozione, per un periodo pari a due esercizi finanziari comunitari, coloro che incorrano in una delle seguenti fattispecie: a) non sottoscrivono il contratto con AGEA a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva; b) abbandonano in corso d'opera uno dei soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. h, i e j (paragrafo 5.1.1, lettere h), i) e j) salvo nelle fattispecie previste dalla normativa vigente; c) presentano una

- B. fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia. Qualora il mandatario non individui altro soggetto subentrante in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto è tenuto all'esecuzione, direttamente o per il tramite degli altri mandanti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto e dagli avvisi. Qualora non ricorrano tali condizioni AGEA recede dal contratto e ciascuna autorità competente applica le disposizioni previste all'articolo 17 del decreto ministeriale (vedi punto precedente);
- C. cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del ramo di azienda beneficiario del contributo.

6.3.1. *Presentazione delle domande di variazione progettuale*

Le variazioni pari o inferiori al 20% (lett. a) debbono essere comunicate all'autorità competente e ad AGEA prima della loro realizzazione tramite **l'Allegato S**. Esse vengono verificate ex-post da AGEA e qualora, dai controlli effettuati, le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti. Sono ammesse le variazioni tra le sub-azioni previste dal progetto.

Per quanto riguarda le variazioni superiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto (lett. b) per ciascun progetto è ammessa una sola variazione per ogni anno finanziario comunitario.

Il beneficiario presenta l'istanza, opportunamente motivata e redatta conformemente all'**Allegato Q**.

La richiesta deve essere presentata tramite SIAR almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della realizzazione delle variazioni.

Le domande presentate con diversa modalità o quelle presentate oltre i termini sopra indicati, non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Debbono inoltre essere presentate entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine sono rigettate.

6.3.2. *Istruttoria delle domande*

L'istruttoria è svolta dal Comitato nell'arco temporale di **30 giorni**

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, è possibile presentare memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

rendicontazione ammissibile inferiore all'80% del costo complessivo del progetto . In deroga, a quanto stabilito dal comma 1, il beneficiario può presentare progetti di promozione se dimostra di essere diventato un'azienda in difficoltà, ai sensi della normativa europea vigente, o dimostra che tali fattispecie siano dovute a cause di forza maggiore, come definite dalla normativa europea in materia

Il Dirigente della PF Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

Il provvedimento è comunicato al beneficiario e ad AGEA.

6.4. Impegni dei beneficiari

Al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del contributo erogato, il soggetto proponente si impegna a contrassegnare tutti i materiali realizzati per ciascuna azione come disciplinato all'articolo 16 del decreto ministeriale e all'articolo 13, comma 1 del Decreto direttoriale.

La conformità del materiale informativo è verificata ex post da AGEA, coerentemente con le indicazioni previste nell'**Allegato M**. Nel caso in cui il materiale informativo non risultasse conforme a tali indicazioni, non sarà riconosciuta la relativa spesa.

6.5. Erogazione del contributo

Il contributo è erogato secondo le modalità stabilite da AGEA OP:

- sotto forma di anticipo pari all'80% del contributo ammesso, cui segue il pagamento del saldo (il restante 20%) successivamente alla conclusione delle attività previste dal progetto nei termini di seguito indicati;
- sotto forma di saldo (100% del contributo ammesso) successivamente alla conclusione delle attività previste dal progetto nei termini di seguito indicati.

Le modalità di erogazione sono riportate nel contratto tipo di cui all'articolo 14 comma 1 del decreto ministeriale. I contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto tipo pubblicato sul sito istituzionale di AGEA, sono stipulati tra quest'ultima ed i beneficiari.

Per quanto riguarda la realizzazione delle attività, in deroga a quanto previsto all'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale n. 3893/2019 si dispone quanto di seguito:

1. **I beneficiari che NON richiedono l'anticipo** devono realizzare le attività a decorrere dal **1° aprile 2021** e fino al **30 agosto 2021**, data entro la quale deve essere presentata domanda di pagamento completa;
2. **I beneficiari che richiedono l'anticipo** devono realizzare le attività a decorrere dal **1° aprile 2021** e fino al **31 dicembre 2021**. Il termine per la presentazione della domanda di pagamento completa è il **28 febbraio 2022**. L'anticipo è pari all'80% del contributo, ed è subordinato alla costituzione di apposita cauzione pari al 120% dell'aiuto erogabile a titolo di anticipo.

Al fine di garantire il corretto impiego delle risorse finanziarie disponibili il beneficiario, per l'esercizio finanziario comunitario 2020/2021, nel caso in cui richieda l'anticipo, riceve il contributo conformemente a quanto dichiarato in domanda e nella misura massima ivi indicata (art. 3 comma 7 decreto direttoriale).

6.6. Informativa trattamento dati personali e pubblicità¹⁷.

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di

¹⁷ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)

trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PNS (Programma Nazionale di Sostegno del vino 2014/2018) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la DGR n. 682 del 10/06/2019.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura Organismo Pagatore e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Posizione di funzione Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo -Ascoli Piceno presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.
